



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Generale

AOODRPU Prot.n.6680

Bari, 6 marzo 2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
VISTO il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";
VISTO in particolare la tabella dell'allegato 1 del citato bando di concorso riguardante la classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali – nella quale si precisa che l'USR-PUGLIA è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito per i posti delle Regioni Puglia, Calabria, Campania e Toscana;

VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;

VISTE le graduatorie di merito compilate ai sensi dell’art.9, comma 3, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A061 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali -;

VISTO il decreto prot.n. 14630 del 12 settembre 2016 con il quale sono state approvate le nuove graduatorie generali definitive di merito relative al concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016 in ordine alla classe su indicata per le regioni Puglia, Calabria, Campania e Toscana:

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 835 del 9.1.2017, con la quale è stata data notizia di ordinanze giurisdizionali che, in accoglimento in via cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto l’indizione di una sessione suppletiva di esami per i concorsi banditi con DD.DD.GG. nn.105, 106 e 107 del 23.2.2016;

VISTO l’avviso pubblicato sulla G.U – 4[^] serie speciale – in data 14.3.2017 con il quale il MIUR ha previsto le prove suppletive per la classe di concorso in parola;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati che hanno partecipato alla prova suppletiva predisposti dalla Commissione giudicatrice;

VISTO il verbale n. 9 del 22 febbraio 2018 con il quale la commissione giudicatrice riferita alla classe di concorso in questione ha comunicato che nei confronti della candidata Saletti Elisabetta è stato commesso un errore materiale riferito al voto attribuito alla prova scritta in quanto nel verbale n. 5 del 20/12/2017 è stato riportato il voto di 37,30/40 mentre il voto effettivamente assegnato alla prova scritta è stato di 36,90/40 come risulta dal verbale n. 4 del 16/12/2017 nonché dalla scheda di valutazione della prova scritta riferita alla candidata in parola;

CONSTATATO che i candidati Di Maso Marco nato il 18/4/1956 (domanda di partecipazione al concorso per la regione Puglia), Muto Filomena nata l’01/07/1968 (domanda di partecipazione al concorso per la regione Campania), Nuciforo Giuseppina Federica nata l’08/11/1986 (domanda di partecipazione al concorso per la regione Campania) e Saletti Elisabetta nata il 09/09/1968 (domanda di partecipazione al concorso per la regione Toscana) hanno superato le prove concorsuali in riferimento alla prova suppletiva;

CONSIDERATO che in riferimento al ricorso proposto dal candidato Di Maso Marco il Consiglio di Stato ha emesso l’ordinanza n. 4410 dei giorni 22 e 29/9/2016 con la quale “dispone che i ricorrenti siano ammessi al concorso ai soli fini dell’espletamento delle prove, restante esclusa nell’eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella graduatoria medesima”;

- CONSIDERATO che in riferimento al ricorso proposto dalla candidata Muto Filomena il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n. 4411 dei giorni 22 e 29 settembre 2016 con la quale “dispone che i ricorrenti siano ammessi al concorso ai soli fini dell'espletamento delle prove, restando esclusa nell'eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria”;
- CONSIDERATO che in riferimento al ricorso proposto dalla candidata Nuciforo Giuseppina Federica il Consiglio di Stato ha emesso ordinanza n. 4410 dei giorni 22 e 29/9/2016 con la quale “dispone che i ricorrenti siano ammessi al concorso ai soli fini dell'espletamento delle prove, restante esclusa nell'eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella graduatoria medesima”;
- CONSIDERATO che in riferimento al ricorso proposto dalla candidata Saletti Elisabetta il TAR Lazio, sez. III bis, di Roma ha emesso ordinanza n. 2743 del 19 maggio 2016 con la quale “accoglie istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo ai fini dell'ammissione dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura di cui trattasi con riserva e fino alla definizione del giudizio dinanzi alla corte costituzionale e alla restituzione dei relativi atti, riservandosi di fissare, in prosieguo, un'ulteriore udienza camerale per la trattazione definitiva dell'incidente cautelare non appena saranno restituiti gli atti del fascicolo”;
- RITENUTO pertanto di non dover procedere nei confronti del candidato Di Maso Marco a nessun inserimento sia nella graduatoria definitiva di merito sia nell'elenco graduato per quanto riguarda la regione Puglia;
- RITENUTO pertanto di non dover procedere nei confronti delle candidate Muto Filomena e Nuciforo Giuseppina Federica a nessun inserimento sia nella graduatoria definitiva di merito sia nell'elenco graduato per quanto riguarda la regione Campania;
- RITENUTO di dover procedere nei confronti della candidata Saletti Elisabetta all'inserimento con riserva nella graduatoria relativa alla regione Toscana;
- RITENUTO pertanto, giusto provvedimento cautelare sul contenzioso attivato dalla candidata Saletti Elisabetta indicato in dispositivo, di dover procedere all'inserimento con riserva in maniera temporanea e in attesa della decisione di merito del ricorso giurisdizionale prodotto dalla stessa ricorrente;
- VISTO l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
- VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;
- RITENUTO quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.106 del 23/2/2016, di dover approvare le graduatorie di merito nel limite dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;

DECRETA

Art.1) Il candidato Di Maso Marco nato il 18/4/1986, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato su menzionata, non viene inserito sia nella graduatoria definitiva generale di merito sia nell'elenco graduato del concorso indetto con

D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A061 – Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali - riferita ai posti per la regione Puglia;

Art.2) I candidati Muto Filomena e Nuciforo Giuseppina Federica, nati rispettivamente l'1/7/1968 e l'8/11/1986, in esecuzione delle ordinanze del Consiglio di Stato su menzionate, non vengono inserite sia nella graduatoria definitiva generale di merito sia nell'elenco graduato del concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A061 – Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali - riferita ai posti per la regione Campania;

Art.3) La candidata Saletti Elisabetta nata il 9/9/1968 a Firenze in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio su menzionata, viene inserita con **riserva** nella graduatoria definitiva generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso A061 – Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali - riferita ai posti per la regione Toscana;

Art.4) Ai sensi dell'art.9, comma 3 e 4, sono confermate le graduatorie generali definitive di merito per le regioni Puglia, Calabria e Campania approvate con decreto prot.n. 14630 del 12/9/2016, è approvata la graduatoria definitiva integrata per la regione Toscana del concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 per la classe di concorso A061 – Tecnologia e tecniche delle comunicazioni multimediali - per il reclutamento dei docenti per n.4 posti per la Regione Puglia, per n. 1 posto per la Regione Calabria, per n.4 posti per la Regione Campania e n. 1 posto per la Regione Toscana, compilate secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze, con la integrazione di cui al punto 3).

Art.5) La graduatoria per la regione Toscana è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

Art.6) L'inserimento della candidata Saletti Elisabetta nella graduatoria riferita alla regione Toscana, stante il carattere di riserva, non incide nell'immediatezza sulla quota di cui all'art. 9 comma 3 del citato D.D.G. n.106/2016 che prevede l'inserimento nella stessa dei candidati “ nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge”, da verificare all'esito del contenzioso riferito alla stessa candidata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.gov.it.

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri